Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 16

protocollo n. 19682/1.5.3 Udine, 13 maggio 2011 Al Signor Sindaco del Comune di DOGNA

TRASMESSA SOLO VIA FAX

oggetto: **Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011** – Operazioni di votazione e di scrutinio nel caso di unico candidato alla carica di sindaco.

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, si ritiene utile ricordare le principali disposizioni che disciplinano il caso, verificatosi nel Comune di Dogna, di partecipazione di un unico candidato alla carica di sindaco.

L'articolo 3-ter della legge regionale n. 14/1995 prevede, al comma 1, che l'elezione è valida se si sono verificate le seguenti condizioni:

- a) l'unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
- b) ha votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

L'articolo citato, al comma 3-bis, dispone inoltre che per determinare il quorum di cui alla lettera b) non devono essere computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Prima dell'inizio delle operazioni di attribuzione dei seggi, è pertanto necessario che il comune trasmetta al presidente dell'unica sezione elettorale una comunicazione ufficiale attestante il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché degli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, entrambi calcolati alla data del blocco liste.

Sulla base di tale comunicazione, il presidente della sezione, accerta nel paragrafo 43. del verbale (modello 5/1-C) che il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (primo "quorum") e successivamente:

- determina la differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali
 e il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero;
- accerta se, sulla base di tale dato, è stato raggiunto il secondo "quorum", ovvero se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, comprendendo in questo caso anche gli elettori residenti all'estero che abbiano espresso il proprio voto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio dott. sa Annamaria Pecile